



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 274/C.D.T. 19

DEL 08 GENNAIO 2013

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Sandro Geraci, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 08 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### APPELLI

##### **Procedimento n.57/A**

U.S.D. Rocca di Caprileone (Me) avverso squalifica del calciatore Fazio Mirko fino al 22/02/2013 – Gara Giovanissimi provinciali Barcellona U.S.D. Rocca di Caprileone/New Eagles del 18/11/2012 – C.U. 21 Barcellona del 22/11/2012

Con reclamo del 28.11.2012 la Società U.S.D. Rocca di Caprileone, in persona del Suo Presidente, chiede la riforma della decisione del G.S. pubblicata nel C.U. n. 21 del 22.11.2012 relativa alla gara del 18.11.2012.

In particolare, il Presidente della Società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Fazio Mirko. Le argomentazioni sostenute nel ricorso sono state poi ribadite dalla appellante nella udienza dibattimentale del giorno 08/01/2013.

Il ricorso merita accoglimento nei termini indicati in dispositivo. Invero, sia pure il comportamento del giocatore deve ritenersi illegittimo e tale da meritare una punizione disciplinare, è anche vero però che la sanzione risulta eccessiva e non adeguata al caso concreto. Nel referto arbitrale è stato annotato che al 14° del primo tempo veniva espulso

il calciatore Fazio Mirko poiché colpiva con “*un forte pugno al braccio*” l’arbitro che accusava un momentaneo dolore.

Considerato che non è stato fatto ricorso a cure mediche (*attesa anche “la momentaneità del dolore”*) deve ritenersi che la squalifica deve essere ridotta in considerazione della giovanissima età del tesserato ed in applicazione dell’articolo 19 comma 4 del C.G.S.

P.Q.M.

il provvedimento impugnato deve essere riformato determinando la squalifica fino al 13 Gennaio 2013.

Senza addebito di tassa.

### **Procedimento n° 74/A**

U.S.D. EMPEDOCLINA (Ag) avverso squalifica per 5 gare a carico del calciatore Romei Vincenzo - Gara 2<sup>a</sup> categoria gir. L) Pol Sutera ASD/USD Empedoclina del 19/12/2012 - C.U. N° 258 del 21/12/2012.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la U.S.D. Empedoclina, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta la legittimità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Romei, in quanto a suo dire non equamente commisurata ai fatti effettivamente accaduti in campo.

Sostiene infatti la Società appellante, qui in sintesi, che il calciatore ha solo protestato verbalmente, “senza creare alcun problema fisico”.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell’art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che al minuto 25’ del 2° tempo il Romei applaudiva in maniera irrispettosa verso la persona dell’arbitro ed alla notifica del provvedimento di espulsione si poneva faccia a faccia con lo stesso, levandosi la maglia e profferendo una frase gravemente minacciosa, oltre che offensiva.

Da quanto sopra documentato emerge pertanto in modo incontrovertibile l’infondatezza dei motivi dell’appello, che va perciò rigettato, apparendo la sanzione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale appena adeguata ai fatti addebitati al calciatore.

P.Q.M.

Respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Empedoclina, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento n.76/A**

A.S.D. Sciacca (Ag) avverso squalifica allenatore Milanese Ettore fino al 31/05/2013 – Gara Promozione gir. A) Carini/A.S.D. Sciacca del 16/12/2012 – C.U. 255 del 20/12/2012

Con reclamo del 27.12.2012 la A.S.D. Sciacca, in persona del Suo Dirigente delegato, chiede, la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore sig. Milanese Ettore dal Giudice Sportivo per mesi 5 e giorni 11, in quanto ritenuta eccessiva.

In particolare, l’appellante ritiene sproporzionata la sanzione poiché il Milanese non avrebbe dato alcun “*buffetto*” all’arbitro ma si sarebbe limitato ad una protesta verbale. Evidenzia una disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe nelle quali le sanzioni, poi, sarebbero state meno severe.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Occorre innanzitutto osservare che il reclamante ha già subito in passato altre sanzioni per violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento tenuto durante la gara svoltasi in data 16.12.2012, per come descritto nel referto arbitrale e nel rapporto dell'assistente arbitro, deve ritenersi di particolare gravità per i toni e le espressioni usati, di talchè la sanzione applicata è da ritenersi adeguata al caso concreto anche in considerazione dei suoi precedenti comportamenti.

P.Q.M.

il provvedimento impugnato deve essere confermato con addebito della tassa di reclamo, non versata, pari a € 130,00.

### **Procedimento n°78/A**

A.S.D. PROCALCIO FICARAZZI (PA), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatori D'Alba Samuel e Patti Ivan ed inibizione fino al 31/10/2013 dirigente sig. Monteleone Vincenzo. Campionato Giovanissimi Sperimentale Gir. "S2" Gara Ciccio Galeoto – Procalcio Ficarazzi del 08/12/2012 – C.U. N° 257/sgs 58 del 21/12/2012

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Procalcio Ficarazzi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati adducendo che lo scambio di persona sarebbe dovuto ad una ingenuità dovuta ad un fatto contingente e non prevedibile quale l'improvviso malessere del calciatore Ivan Patti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che per stessa ammissione della reclamante risulta provato senza ombra di dubbio alcuno che questa ebbe a sostituire, dopo l'identificazione fatta dall'arbitro, il calciatore Ivan Patti con il calciatore D'Alba Samuel in quel momento squalificato giusto provvedimento pubblicato sul CU n.226/sgs 48 del 6/12/2012, senza che di ciò ne venisse data comunicazione al direttore di gara.

In ragione di quanto sopra non appaiono condivisibili le giustificazioni esposte nel reclamo in ordine alla responsabilità del dirigente accompagnatore dovendosi ritenere congrua la sanzione inflittagli dal giudice di prime cure, anche in relazione alla circostanza che trattandosi di campionato giovanile sperimentale questo riveste un particolare valore educativo nei confronti dei giovani atleti per cui detto comportamento assume un maggiore disvalore.

Di contro il reclamo appare accoglibile per quanto riguarda la posizione dei due calciatori in quanto la sanzione loro inflitta, anche in considerazione della loro giovane età, va rideterminata in termini più equi, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello determina fino al 31 marzo 2013 la squalifica a carico dei calciatori D'Alba Samuel e Patti Ivan. Conferma per il resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n° 79/A**

A.C.D. ACI SAN FILIPPO (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 - Gara Promozione girone D Aci Sanfilippo/Città di Augusta del 01/12/2012 - C.U. N° 255 del 20/12/2012

La Società appellante lamenta che il Giudice Sportivo Territoriale, pur avendo rigettato per inammissibilità il reclamo proposto dalla controparte Città di Augusta, avente ad oggetto l'esito della gara, abbia poi contraddittoriamente ritenuto di adottare il provvedimento di punizione sportiva a carico della appellante stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva preliminarmente che l'appello è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. sul quale è riportato il provvedimento impugnato (art. 36 comma 2 C.G.S.) e pertanto esso deve ritenersi inammissibile.

Peraltro, vertendosi in materia di esito gara, la Società appellante avrebbe dovuto inviare copia dei motivi di appello alla Società controparte, allegando all'appello documentazione comprovante l'avvenuto invio (art.33 comma 5 C.G.S.). La Società appellante neppure ha curato il superiore adempimento, anch'esso stabilito dal C.G.S. a pena di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.C.D. Aci San Filippo, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento n° 81/A**

A.S.D. SANT'ANGELO LICATA (AG) avverso squalifica per 6 gare a carico del calciatore Puccio Ignazio Luca - Gara Promozione girone D – ACI Sanfilippo / Sant'Angelo Licata del 22/12/2012 - C.U. N° 266 del 03/01/2013.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Sant'Angelo Licata, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Puccio, in quanto a suo dire non commisurata ai fatti effettivamente accaduti in campo.

Sostiene infatti la Società appellante, qui in sintesi, che il calciatore non ha assunto comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, ma semmai solo lievemente offensivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che al 13° del 2° tempo il Puccio, subito dopo la notifica dell'espulsione, tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendovi grazie all'intervento del proprio capitano ed allora, nell'allontanarsi dal terreno di gioco, gridava all'arbitro frasi offensive ed al contempo minacciose, così reiterando il comportamento non regolamentare.

Da quanto sopra documentato emerge pertanto in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi dell'appello, che va perciò rigettato, apparendo la sanzione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale ben adeguata e proporzionata ai fatti addebitati al calciatore.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sant'Angelo Licata, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal dott. Roberto Rotolo, Componenti, fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 08 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento n°37 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Leonfortese

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Antonino Buono

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.601 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici di idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti Patanè Rosario -ril. Il 01/02/2012- e Faraci Andrea -ril. Il 31/08/2011- (documenti in atti).

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ha rilevata la regolarità della documentazione allegata risultando il calciatore Patanè Rosario tesserato per la A.P.D. Leonfortese a far data dal 16/03/2012.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.P.D. Leonfortese, del suo Legale rappresentante all'epoca dei fatti sig. Buono Antonino, dei calciatori Patanè Rosario e Faraci Andrea, tesserati per la società A.P.D. Leonfortese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°38 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Fiumefreddese

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Zingale Salvatore

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.605 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Fiumefreddese (€ 50,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Zingale Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anastasi Maurizio, Sommese Mirco, Trippiedi Gabriele, Vecchio Giovanni, tesserati per la società' A.S.D. Fiumefreddese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°39 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Leonzio 1909

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Virgillito Alessio

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.606 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Considerato infine che la società A.S.D. Leonzio 1909 ha avuta revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. a fare data dal 09/10/2012, la Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Virgillito Alessio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aprea Francesco, Costantino Cristian, Di Carro Kevin, Genovese Alberto, La Saponara Stefano, Longo Francesco, Meo Ivan, Narzisi Davide Filadelfio, Respisi Antonio, Ridolfo Sebastiano, Rinaudello Giuseppe, Risuglia dario, Risuglia Filadelfio, Scariolo Christian, Tomasello Giuseppe, Aurora Alessio, Di Benedetto Francesco, Maltese Davide, tutti tesserati per la società' A.S.D. Leonzio 1909 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°40 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Modica Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Iacono Giovanni

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.607 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Modica Calcio (€ 50,00 x n.11 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Iacono Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonomo Carmelo, Cappello Ivan, Filicetti Gianluca, Floridia Salvatore, Meli Francesco, Pluchino Fabio, Polessi Nicola, Porzio Catello, Privitera Santo, Sammito Giuseppe, Strano Giovanni Luca, tutti tesserati per la società' A.S.D. Modica Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°41 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società P.G.S. OR.SA.

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.610 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società P.G.S. OR.SA. ha inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche attestanti la idoneità all'attività sportiva-agonistica dei calciatori deferiti (documenti in atti).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolarità della documentazione prodotta, dispone di non doversi procedere nei confronti della Società P.G.S. OR.SA., del Presidente all'epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello, dei calciatori Canzoneri Simone, Labidi Belhassen, tesserati per la società P.G.S. OR.SA., all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°42 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Avola

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Dugo Antonio

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.608 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Real Avola (€ 50,00 x n.8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Dugo Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accaputo Paolo, Amato Giuseppe, Gambino Emanuele, Infantino Salvatore, Marziano Giuseppe, Morale Gabriele, Quarto Biagio Brian, Rosa Fabio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Avola all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°43 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Arenella Palermo

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Mauceri Nicola

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.609 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Sporting Arenella Palermo (€ 50,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mauceri Nicola;  
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ceruso Vincenzo e Umpriani Dato, tutti tesserati per la società' A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti.  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento n°44/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Città di Villabate

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giannone Mariano

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.611 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici di idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti (documenti in atti).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolarità della documentazione prodotta, dispone di non doversi procedere nei confronti della Pol. D. Città di Villabate, del Sig. Giannone Mariano (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori Carnevale Gabriele, Giglio Giuseppe, Lisciandro Davide, tutti tesserati per la società' Pol. D. Città di Villabate all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento n°45/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.P.D. Scicli

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giavatto Pasquale

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.612 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici di idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti (documenti in atti).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolarità della documentazione prodotta, dispone di non doversi procedere nei confronti della U.P.D. Scicli, del Sig. Giavatto Pasquale (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori Cannata Giuseppe e Battaglia Michele, tutti tesserati per la società U.P.D. Scicli, all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n°46 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Atletico Catania

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Orofino Rosario

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2012 prot. 11.613 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della società U.S.D. Atletico Catania (€ 50,00 x n.20 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Orofino Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cali' Salvatore, Celso Giovanni, Colonna Vincenzo Stefano, Contarino Simone, Giacona Giuseppe Davide, Gianguzzo Santo,

Grasso Santo, Ilardo Raffaele, Marchese Domenico, Mertoli Damiano, Pandolfo Angelo, Papaserio Francesco, Pidotella Domenico, Rapisarda Vincenzo, Sapienza Daniele, Scuderi Giuseppe, Signorelli Pasquale, Sirna Giuseppe, Tricomi Giovanni Pietro, Ventimiglia Paolo tesserati per la società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'08/01/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**